

Comune di San Venanzo

(Provincia di Terni)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (in vigore dal 01.01.2011)

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Venanzo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2

ZONE DI APPLICAZIONE

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura ridotta stabilita dal successivo art. 3 comma 2°, nel rispetto del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

ART. 3

PRESUPPOSTO SULLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Gli occupanti e i detentori degli insediamenti non serviti dal "poker" sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nelle postazioni centralizzate istituite ai sensi del regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. Qualora la distanza su strada carrozzabile fra la postazione centralizzata e l'immobile dell'utente sia superiore a Km. 1,5 (le distanze vengono misurate dal punto in cui è collocata la postazione centralizzata fino all'inizio della strada privata di accesso all'immobile) quest'ultimo avrà diritto ad una riduzione sulla tassa nella misura del 60%.
3. Ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione non concorre in nessun caso la distanza fra l'immobile ed il punto in cui sono collocati i contenitori di prossimità per la raccolta della frazione organica, avendo l'utente la possibilità di utilizzare il composter per il trattamento della stessa.
4. Coloro che senza giustificato motivo si rifiutino di ritirare il poker presso il proprio immobile e preferiscano accedere ad una postazione centralizzata non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo indipendentemente dalla distanza.
5. Coloro che si rifiutino o non provvedano al ritiro del poker o della chiave per la postazione centralizzata non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo e saranno assoggettabili alle sanzioni previste dal regolamento sul servizio di nettezza urbana.
6. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione del fabbricato.
7. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 12 è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma 2, nel limite massimo complessivo del 70% della tariffa ordinaria.

ART. 4

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelle che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano oggettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa :

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

3.- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie completate dall'art 62, comma 5, del decreto 507;

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere per intero le relative spese di funzionamento;

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta della seguente percentuale in relazione alla categoria di appartenenza:

categoria	riduzione
- attività di meccanici	30%
- attività di falegnameria	50%
- Lavanderie	30%
- Tipografie	40%
- attività di metalmeccanica	60%
- attività di calzaturieri	20%
- attività di manifattura in cemento e simili	60%
- attività di lavorazione del ferro	60%
- cantine (escluse quelle pertinenziali alle abitazioni)	30%

Per eventuali attività non considerate nel presente comma, si applicano criteri di analogia.

Le riduzioni possono essere applicate solo su richiesta degli interessati.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6

LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali

mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati alle attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc..

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 8

AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area abitata a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, scuole, musei, biblioteche, luoghi di culto
2. Campeggi e distributori
3. Alberghi con ristorazione, agriturismo, country house
4. Alberghi senza ristorazione, affittacamere, case appartamenti vacanze
5. Case di riposo e di cura
6. Uffici, studi, ambulatori medici
7. Banche
8. Negozi di abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta, mobili ed altri beni durevoli
9. Edicole, farmacie, plurilicenze
10. Botteghe artigiane tipo parrucchiere, estetista, fabbro, falegname ecc.
11. Autofficina
12. Attività industriali
13. Attività artigianali
14. Ristoranti, trattorie, pizzerie
15. Bar
16. Macellerie e generi alimentari
17. Plurilicenze alimentari e/o miste
18. Piante e fiori
19. Abitazioni private

ART. 10

LOCALI ED AREE COMMERCIALI DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di un terzo.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 11

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se provvisti di almeno un allaccio ai pubblici servizi quali acqua, luce e gas.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 12

RIDUZIONI DI TARIFFA

La tariffa unitaria si applica in misura ridotta nel seguente caso:

abitazioni con unico occupante, aventi una superficie superiore ai 40 Mq utili, escluse le pertinenze: riduzione del 20%. La suddetta riduzione può essere concessa solo a condizione che l'unico occupante abbia la residenza anagrafica nell'abitazione per la quale viene chiesta la riduzione stessa.

La richiesta di riduzione qualora presentata successivamente alla denuncia originaria avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

ART. 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata; in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 14

ESENZIONI

Sono esenti dal tributo

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

ART. 15

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/93, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 60%.

La suddetta riduzione è riconosciuta a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata o Pec al Comune della carenza permanente riscontrata e fino alla regolarizzazione del

servizio e sempre che lo stesso non sia regolarizzato entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

2. Il responsabile del servizio di nettezza urbana ha l'obbligo di riscontrare la veridicità della segnalazione di cui al comma precedente e nel caso riscontri la fondatezza delle carenze del servizio denunciate si attiva nei confronti del gestore e qualora le suddette carenze non siano eliminate entro il termine di cui al comma precedente comunica per iscritto all'ufficio tributi la segnalazione ed i risultati del relativo riscontro per l'applicazione della riduzione della tariffa nella misura del 60%.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo d'interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

GETTITO DEL TRIBUTO

La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani determinato secondo i criteri stabiliti dagli artt. 61 e 67 del decreto 507. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è individuato sottraendo dal costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, determinato ai sensi dell'art. 61, 1° comma, del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 3, comma 39, della L. 549/95, una quota del 5% quale costo dello smaltimento dei rifiuti solidi di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico.

ART. 18

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensente l'attività specifica.

ART. 19

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporalmente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del

proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 %.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 9 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 20, comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE – ABBUONI

ART. 20

DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 19, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

ART. 21

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

Gli uffici interni di Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli uffici polizia municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'ufficio commercio in occasione del rilascio o di variazione nelle licenze commerciali e gli uffici tecnici in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e/o a consegnare allo stesso il relativo modello di denuncia della TA.R.S.U..

Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 20.

ART. 22

DENUNCIA DI VARIAZIONE

La denuncia di cui all'art. 20, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 20, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.

ART. 23

MODALITA' DEI RIMBORSI

I rimborsi ed i discarichi spettanti al contribuente nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento sono riconosciuti nei termini e nei modi previsto dall'art. 1 comma 164 della L. 296 del 27.12.2006.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 24

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal comune, il cui nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze, - direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

ART. 25

SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507/93 e successive modifiche;
2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO V

Art. 26 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto dal successivo art. 27.

TITOLO VI

Art. 27 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 01.01.2011.

Relativamente all'anno d'imposta 2011, essendo lo stesso l'anno di attivazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti basato sul "porta a porta" si prevedono le seguenti disposizioni:

1. La riduzione di cui all'art. 3 del presente regolamento è applicata dal 01.01.2011 per gli utenti delle zone in cui il servizio "porta a porta" è stato attivato entro il 31.12.2010.
2. Per gli altri utenti nel periodo 01.01.2011-31.03.2011 si continuano ad applicare le riduzioni previste dall'art. 3 del precedente regolamento mentre dal 01.04.2011 sono applicate le disposizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.